

Sent. n. 93/2023 pubbl. il 24/07/2023

Rep. n. 103/2023 del 24/07/2023

Ristr. Deb. 24/2023 D'Amme

25/2023 D'Aleo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 94/2023 P.U. (Ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

D'Aleo Antonino, nato a Palermo il 5/5/1951, C.F. DLANNN51E05H797V, e **D'Anna Nunzia**, nata a Palermo il 28/1/1959, C.F. DNNNNZ59A68H933C, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Romeo (PEC: salvatoreromeo@pecavvpa.it), per procura in calce al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 21/4/2023 da D'Aleo Antonino e D'Anna Nunzia;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII;

esaminata la relazione redatta il 14/4/2023 dal Professionista con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi Avv. Caterina Scaduti, designato con provvedimento del Presidente della Sezione del 9/6/2022, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67 comma 4 CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, non risultando che i ricorrenti siano stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa



grave, malafede o frode; a tale ultimo proposito, possono interamente richiamarsi le condivisibili ed approfondite considerazioni svolte dal Professionista con i compiti dell'OCC nelle proprie relazioni e note;

rilevato che, con decreto del 3-4/5/2023, sono stati disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

lette le osservazioni inizialmente proposte dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale si è opposta all'omologazione del piano, per difetto dei requisiti di legge, chiedendo, in subordine, la rimodulazione della proposta secondo le indicazioni esposte ai punti 4 e 5 delle osservazioni stesse;

considerato che, successivamente, a seguito della modifica della proposta di piano intervenuta con atto del 13/6/2023, il predetto creditore ha ribadito la propria opposizione all'omologazione, lamentando l'eccessiva esiguità della percentuale di soddisfacimento e la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

esaminate le "note integrative a seguito di osservazioni", le "note a seguito di integrazioni e modifiche piano di ristrutturazione" e le "note a seguito di osservazioni (II)", depositate dal Professionista ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII, rispettivamente, in data 1/6/2023, 20/6/2023 e 12/7/2023;

visto l'art. 70 comma 7 CCII, a norma del quale il giudice delegato, prima di procedere con la eventuale omologa del piano, deve risolvere ogni contestazione;

ritenuto che le contestazioni sollevate dalla BNL s.p.a. non meritano di essere accolte;

considerato, invero, che risultano pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Professionista con i compiti dell'OCC – scrupolosamente basate sui valori forniti dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (v. paragrafo 13. della relazione ex art. 68 CCII; paragrafo 3. delle "note integrative a seguito di osservazioni" depositate l'1/6/2023; paragrafo "VALUTAZIONE" delle "note a seguito di integrazioni e modifiche piano di ristrutturazione" depositate il 20/6/2023 e delle "note a seguito di osservazioni (II)" depositate il 12/7/2023) – in merito alla ampia preferibilità del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria, come di seguito da ultimo trascritte:

"La vendita coattiva degli immobili di proprietà dei coniugi – di scarsa attrattiva - avrebbe un valore incerto di realizzo, tenuto conto anche dei tempi e degli esborsi da sostenere; in ogni caso, si ritiene che il ricavato non consentirebbe il pieno soddisfacimento dei creditori e l'eventuale somma realizzata sarebbe inferiore a quella offerta dagli istanti nel piano presentato, caratterizzato dalla prospettiva del pagamento di una rata di ammontare costante.



Va, peraltro, valutato, con ragionevole probabilità, che i ricavi dati dall'eventuale escussione di ciascuno dei beni possano rivelarsi sostanzialmente nulli ed, invero, è altamente possibile che le procedure liquidatorie possano anche palesarsi del tutto antieconomiche.

In tal senso, i creditori chirografari difficilmente troverebbero soddisfazione, o comunque, in misura assai ridotta.

Nel caso di omologazione del piano, agli stessi andrebbe invece assicurata una percentuale di soddisfacimento certa del 46%";

rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria pari a complessivi € 125.444,50, alla quale vanno aggiunti i costi in prededuzione della procedura pari ad € 3.394,30 a titolo di compenso dell'OCC;

rilevato che il piano, come riepilogato nella Tabella 4 della proposta di piano modificata del 13/6/2023, prevede:

- il pagamento integrale (100%) del compenso dell'OCC e dei creditori privilegiati;
- il pagamento parziale (46%) dei creditori chirografari;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede l'esecuzione dei pagamenti di cui alla citata Tabella, e, segnatamente, 84 rate da € 882,15 ciascuna;

preso atto che i debitori assolveranno a tale impegno destinando ai creditori una parte dei redditi rispettivamente percepiti e trattenendo per sé la differenza, necessaria per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da D'Aleo Antonino, nato a Palermo il 5/5/1951, Codice Fiscale DLANN51E05H797V, e D'Anna Nunzia, nata a Palermo il 28/1/1959, C.F. DNNNNZ59A68H933C, come modificato il 13/6/2023;

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE



che il Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Caterina Scaduti, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

ai debitori la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori nonché il divieto per i medesimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Caterina Scaduti.

Palermo, 22 luglio 2023

IL GIUDICE

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.





TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice

premesso che, con sentenza n. 93/2023 dei 22.07.23/24.07.23, questo Giudice ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Antonino D'Aleo (C.F. DLANNN51E05H797V) e Nunzia D'Anna (C.F. DNNNNZ59A68H933C);
letta l'istanza di correzione depositata dal Professionista con i compiti dell'OCC in data 25/7/2023;
rilevato che, per mero errore materiale, la sentenza di omologazione indica in Palermo il luogo di nascita di entrambi i debitori, anziché quello corretto, rispettivamente, di San Cipirello (PA) per D'Aleo Antonino e di San Giuseppe Jato (PA) per D'Anna Nunzia;
ritenuto che trattasi di mero errore materiale, e che, pertanto, può senz'altro procedersi alla relativa correzione;

P.Q.M.

dispone che la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Antonino D'Aleo (C.F. DLANNN51E05H797V) e Nunzia D'Anna (C.F. DNNNNZ59A68H933C), venga corretta sostituendo, nell'indicazione del luogo di nascita dei debitori, Palermo con quello corretto, rispettivamente, di San Cipirello (PA) per D'Aleo Antonino e di San Giuseppe Jato (PA) per D'Anna Nunzia.

Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza, per la comunicazione al Professionista con i compiti dell'OCC e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 26/7/2023

Il G.D.

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

